

COMUNE DI ARENZANO
Provincia di Genova

REGOLAMENTO

PER

IL SERVIZIO DI FOGNATURA

ARTICOLO 1

Acque nere e acque bianche

Agli effetti del presente regolamento sono considerate acque nere le acque provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi, dalle vasche da bagno, le acque di rifiuto delle stalle, le acque residue di lavorazione provenienti da stabilimenti industriali nocive o moleste per la salute pubblica e tutte quelle acque che siano ritenute tali dall'Ufficio Sanitario del Comune.

Sono considerate acque bianche le acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta, le acque di filtrazione dei sotterranei e delle cantine, le acque bianche provenienti da stabilimenti industriali ed in genere tutte le acque che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario Comunale, non sono pericolose per la salute pubblica o moleste per il pubblico.

ARTICOLO 2

Fognoli a sistema misto e a sistema separato

Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, i proprietari degli stabili sono obbligati ad immettervi tanto le acque bianche quanto le acque nere.

In tali zone è vietato qualsiasi altro sistema di allontanamento delle acque nere e delle acque bianche, salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Igiene.

Nelle zone in cui esiste o verrà applicato il sistema separatore, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque bianche dalle acque nere e ad inviare con distinti fognoli le acque bianche alla canalizzazione bianca e le acque nere alla canalizzazione nera.

ARTICOLO 3

Domanda di allacciamento alla fognatura comunale o di variante alla fognatura privata ed esecuzione d'ufficio

Chiunque costruisce in zone in cui esiste una fognatura pubblica un edificio a qualsiasi scopo destinato, deve provvedere ad immettere i rifiuti liquidi nella detta fognatura.

All'uopo l'interessato deve presentare al Sindaco, unitamente al relativo progetto edilizio, domanda di allacciamento della fognatura interna a quella pubblica, corredandola dei seguenti documenti:

- a) Disegni in scala non inferiore a 1:200 rappresentanti la planimetria dello stabile e delle adiacenze col regolare progetto della canalizzazione da costruire, l'indicazione dei diametri dei tubi e del materiale di cui sono costituiti, le rispettive pendenze, le bocche ed i pozzetti d'ispezione, i sifoni e tutti gli altri particolari tecnici fino all'allacciamento della fogna stradale;
- b) Relazione esplicativa dei lavori da eseguire;
- c) Designazione delle vie e piazze verso le quali fronteggia lo stabile o verso cui debbono aver luogo gli scarichi;
- d) Nome e cognome del proprietario o del Legale Rappresentante dei condomini e indicazione delle rispettive proprietà;
- e) Indicazione dell'uso a cui sono destinati i fognoli se, cioè, per acque nere o per acque bianche;
- f) Se lo stabile è provvisto di acqua potabile di condotta ed in quale quantità e se vi esistono pozzi di altre acque qualsiasi;

L'autorizzazione all'allacciamento sarà concessa dal Sindaco su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale competente il quale, a mezzo del proprio personale, eseguirà le visite che riterrà necessarie e sorveglierà l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 4

Opere di allacciamento in sede stradale

Prima di por mano ai lavori di allacciamento, il concessionario dovrà avvertire l'Ufficio Tecnico Comunale precisando il giorno e l'ora in cui i lavori stessi saranno iniziati.

Per la rottura e la manomissione del suolo pubblico necessarie per i lavori di allacciamento le norme, le tariffe ed i prezzi del "Regolamento per la disciplina delle rotture e delle manomissioni del suolo pubblico" in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Il Sindaco disporrà perché sui lavori di allacciamento sia esercitata l'opportuna vigilanza.

Fatto l'allacciamento, nessuna opera che interessi il collettore e la pubblica sede potrà essere eseguita senza licenza del Sindaco.

ARTICOLO 5

Chiunque voglia comunque modificare qualsiasi canale di scolo sia di acque pluviali sia di acque nere della fognatura privata e le opere di allacciamento negli edifici esistenti, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco. All'uopo l'interessato deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale i documenti di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6

Quando i lavori di cui all'articolo 3 venissero ordinati dalla Civica Amministrazione per inosservanza delle norme del presente regolamento, gli interessati dovranno eseguire i lavori stessi nel termine stabilito dall'ordinanza del Sindaco previa la presentazione di tutti quei documenti di cui allo stesso articolo 3 che l'Ufficio competente riterrà necessari e che saranno specificatamente indicati nell'ordinanza medesima.

In difetto, i lavori anzidetti saranno eseguiti d'ufficio dal Comune e la relativa spesa sarà posta a carico degli interessati con la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 153 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, applicando i prezzi contemplati dal Prezziario del Genio Civile.

ARTICOLO 7

Quando in una strada o gruppo di strade sprovviste di fognatura o dotate di fognatura a sistema unico venga estesa la fognatura a sistema separatore, il Sindaco notificherà l'ordine di allacciamento ai proprietari interessati o ai loro legali rappresentanti, i quali avranno l'obbligo di provvedere, entro il termine stabilito dall'ordine stesso, agli allacciamenti ai canali stradali, previa separazione delle acque nell'interno degli stabili. Tale notifica potrà avvenire anche a mezzo di semplice manifesto affisso all'Albo Pretorio e nella località in cui è stata costruita la nuova fognatura.

ARTICOLO 8

Modalità d'esecuzione dei fognoli privati e

del raccordo con le fognature comunali

La tubazione di allacciamento dovrà essere in tubi di gres ceramico per il tratto su terreno comunale o di cemento o di resine sintetiche, posta in opera su sottofondo di calcestruzzo, con giunzioni eseguite a regola d'arte nell'ambito della proprietà privata.

Esse dovranno avere sezione curvilinea, pareti completamente impermeabili e lisce, pendenza non inferiore in qualsiasi punto al 2%, cambiamenti di direzione curvilinei, innesti fra loro e con le fogne nel senso della confluenza. I fognoli domestici dovranno sempre innestarsi con la fogna stradale nel terzo superiore di questa.

Quando, tuttavia, i rifiuti liquidi di un immobile non possono essere scaricati nelle fogne per deficienza di quota, dovranno, a cura e spese dei proprietari, essere sollevati con mezzi meccanici in modo da poter essere ammessi nel terzo superiore delle fogne comunali secondo le modalità impartite dall'Ufficio competente.

Per l'immissione nelle fogne nere i proprietari dovranno servirsi esclusivamente dei raccordi predisposti nei pozzetti della rete comunale o delle braghe di allaccio, lungo i collettori.

Qualora a causa della distanza del fabbricato dal raccordo si presentasse più economica per l'utente la costruzione di un nuovo pozzetto, questo sarà eseguito a sua richiesta a cura del Comune e a spese dell'utente medesimo il quale dovrà anticipare secondo le modalità stabilite dall'Ufficio competente, la somma preventivata salvo liquidazione finale.

La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imocchi così predisposti, salvo quei temperamenti che caso per caso potranno essere ammessi o richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le opere di innesto ai condotti comunali dei fognoli privati convoglianti acque bianche o nere saranno sorvegliati dal Comune a spese degli interessati previo deposito cauzionale come al precedente comma. Il tratto di tubazione dell'allaccio che verrà ad interessare la sede stradale o comunque la proprietà comunale, dovrà essere in gres ceramico.

ARTICOLO 9

Nei fognoli che conducono alle fogne comunali è vietata l'immissione di rifiuti solidi o sostanze che comunque possano pregiudicarne il regolare funzionamento.

E' pure vietata l'immissione di liquidi che per la loro natura possano comunque alterare o danneggiare le fognature. I proprietari degli edifici sono responsabili verso il Comune ed eventualmente verso i terzi, dei danni causati dalla trasgressione alla presente disposizione e sono tenuti al rimborso delle spese di riparazione.

ARTICOLO 10

La concessione è personale ed a titolo precario ed avrà durata indeterminata con decorrenza dalla data del relativo decreto, salvo sempre il diritto all'Amministrazione Comunale di revocarla in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio o modificarla ove vengano a mancare in tutto od in parte le condizioni tutte che la disciplinano.

La concessione è consentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi manlevando il concessionario l'Amministrazione Comunale di qualunque molestia che dovesse provenirle anche in via giudiziaria da coloro che fossero o si ritenessero pregiudicati dalla assentita concessione.

La revoca e la modifica della concessione non darà alcun diritto al concessionario di elevare ragioni o pretese per indennità per spese fatte o per qualsiasi altro titolo.

Verificandosi la rinuncia della concessione, il concessionario dovrà rimuovere un tratto di tubazione privata della lunghezza di almeno ml. 3,00, entro un termine che verrà stabilito di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Verificandosi la revoca della concessione, la rimozione come sopra dovrà avvenire nel congruo tempo che verrà indicato nel decreto di revoca. Qualora il concessionario non eseguisse la rimozione nel termine prescritto, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a tutte spese del concessionario, spese che egli riconoscerà quali saranno indicate dall'Amministrazione stessa facoltizzata a riscuotere l'importo con i privilegi fiscali. Il tratto di condotto privato che rimarrà in opera passerà di proprietà della Civica Amministrazione la quale potrà disporre come meglio crederà senza per ciò dover corrispondere compensi di sorta.

ARTICOLO 11

Quando riesca impossibile e assai malagevole, a giudizio del Comune, che i proprietari di un edificio o parte di esso, costruiscano sotto la strada comunale un fognolo privato che metta capo direttamente nella stessa fogna comunale, i proprietari stessi avranno la facoltà e qualora possibile a giudizio del Comune, di scarico nei fognoli sottostradali più vicini dei privati i quali non potranno opporsi a detto scarico, previa la determinazione e il pagamento controllato dal Comune ai privati delle indennità o contributo per le spese da essi fatte (dal punto ove comincia la comunione) e la determinazione della quota parte delle spese di manutenzione.

ARTICOLO 12

Fognatura di strade private raccordate con le strade comunali o di zone lottizzate a scopo edilizio

Chi intende raccordare una strada privata con una strada comunale dovrà provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'Ufficio Comunale competente.

Chi intende costruire un edificio su strada privata raccordata con strada comunale dovrà provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Comunale competente.

Chi intende procedere alla lottizzazione di terreni scopo edilizio dovrà ottenere ai fini della prescritta preventiva autorizzazione del Comune anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

ARTICOLO 13

Le spese di impianto dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia nella proprietà privata sia nelle strade fino all'innesto con le fogne pubbliche, sono a carico dei proprietari i quali dovranno pure provvedere alla regolare manutenzione di tali impianti e condotti, nell'ambito della proprietà privata.

ARTICOLO 14

Aerazione delle fogne comunali

Per assicurare le condizioni igieniche della fognatura pubblica il Comune ha facoltà di fissare agli immobili privati, al minor danno, dei tubi di aerazione della fogna.

I proprietari non avranno diritto, per tale applicazione, ad indennizzo di sorta.

ARTICOLO 15

Eliminazione dei rifiuti liquidi domestici

in zone non servite da fognature comunali

Chiunque costruisce un edificio a qualunque scopo destinato in zona non servita da fognatura pubblica, è tenuto a provvedere all'eliminazione dei rifiuti liquidi a mezzo di un sistema individuale ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario Comunale.

Per sistema individuale si intende una fossa settica seguita da processo di ossidazione (irrigazione sotterranea, letto percolatore, ecc...)

Qualora gli edifici siano più di uno, i rispettivi proprietari possono, d'accordo fra di loro, attuare un unico sistema di smaltimento.

Per ottenere l'approvazione del sistema di smaltimento che si intende usare, gli interessati devono farne richiesta al Sindaco presentando i seguenti documenti:

- a) Un piano quotato di tutto il terreno appartenente all'edificio da costruire, in scala 1:200 con la posizione dello stabile e delle opere di smaltimento;
- b) Il progetto completo delle opere di smaltimento (planimetria, profili, sezioni e relazione tecnica anche in riferimento alla natura del terreno).

Qualora l'Ufficio Sanitario Comunale non ritenesse idoneo il sistema prescelto dall'interessato darà i consigli ed i suggerimenti necessari, fornendo, ove occorra, anche un progetto tipo di fossa settica, salvo quanto disposto dal vigente Regolamento di Igiene.

ARTICOLO 16 Scarichi industriali

Gli scarichi industriali sono ammessi di regola nella rete nera.

Tuttavia prima della immissione dovranno essere sottoposti ad analisi chimica per accertare che non abbiano proprietà corrosive delle condotte e che non producano emanazioni nocive o moleste o comunque che non pregiudichino il buon funzionamento della fognatura comunale, a giudizio dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario.

Verificandosi tali circostanze il Comune emanerà caso per caso le norme relative.

Nei casi in cui la portata di massima punta possa superare i 3 litri secondo l'Amministrazione Comunale potrà richiedere particolari analisi chimiche onde accertare la possibilità (sentito l'Ufficio di Igiene) di immettere gli scarichi nella fognatura bianca eventualmente previo passaggio attraverso idonei impianti.

Resta ad ogni modo stabilito che l'autorizzazione all'impianto di industrie è subordinata alla dichiarazione della quantità e qualità delle acque del loro smaltimento.

Le acque contenenti sostanze oleose che provengono da locali adibiti ad autorimesse, officine, stazioni di servizio per autoveicoli, depositi di prodotti petroliferi ecc.. potranno essere convogliate nella rete bianca, previo passaggio attraverso impianti riconosciuti idonei alla più efficace separazione delle sostanze oleose.

Tutte le spese inerenti saranno a carico degli interessati.

ARTICOLO 17

Qualora non esista una fognatura pubblica nella quale possano essere immesse le acque provenienti da stabilimenti industriali, si deve provvedere da parte degli interessati allo smaltimento mediante sistemi particolari e procedimenti da approvarsi dall'Ufficiale Sanitario, sentito caso per caso il parere del Tecnico Comunale.

ARTICOLO 18

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dal progetto presentato.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti dello stabile stesso e tanto meno di stabili contigui ancorché della stessa proprietà, senza prima aver ottenuto speciale concessione dall'Autorità Comunale.

Per ogni aumento del numero degli scarichi dopo la concessione il concessionario dovrà fare regolare domanda ed ottenere altra concessione.

ARTICOLO 19

Visita degli uffici comunali alle fognature private

L'Autorità Comunale potrà, in qualsiasi momento, a mezzo dei propri incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere alla visita d'ufficio della fognatura interna di edifici e costruzioni a qualunque scopo destinati, al fine di constatare lo stato di manutenzione e di funzionamento e impartire, ove occorra, le disposizioni d'urgenza del caso.

A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, i proprietari o gli Amministratori sono tenuti a fornire tutte le indicazioni relative agli impianti di fognatura interna dei propri stabili.

ARTICOLO 20

Diritto di allaccio alla rete di fognatura

Il diritto di allaccio alla fognatura pubblica, nel caso previsto dall'art. 3 viene fissato in lire 50 (cinquanta) per ogni metro cubo di costruzione, misurata vuoto per pieno.

ARTICOLO 21

Appartamenti in condominio

Quando i piani e gli appartamenti di uno stesso caseggiato appartengono a proprietari diversi, il Comune potrà autorizzare ed anche imporre che la sistemazione degli impianti privati ed il loro allacciamento al collettore pubblico siano eseguiti in consorzio tra i proprietari stessi e ciò allo scopo di ridurre al minimo utile il numero e la lunghezza delle tubazioni e rendere meno gravosa la spesa della sistemazione nei riguardi dei singoli proprietari.

Analogamente si potrà provvedere quando a giudizio del Comune si riterrà opportuna l'adozione di un unico allacciamento per gruppi di fabbricati.

ARTICOLO 22

Servitù di fognatura

I proprietari dei piani intermedi e inferiori e dei cortili non potranno opporsi al passaggio delle condotte serventi i piani soprastanti e laterali.

Spetta sempre al Comune indicare la posizione più opportuna della condotta, sentite le osservazioni degli interessati.

ARTICOLO 23

Visita tecnica

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico Comunale prima della dichiarazione di abitabilità.

Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco, entro un congruo termine che sarà stabilito dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario e il suo tecnico col personale necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorra per la verifica a richiesta del Funzionario municipale incaricato. La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato nonché alla presunzione di buon funzionamento ma da ciò non deriverà al Comune nessuna responsabilità.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto aver effetto per cause imputabili ai proprietari, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà, per ciascuna visita successiva alla prima, rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione.

ARTICOLO 24

Spostamento condotte

Qualora l'Amministrazione Comunale per modificazione della sede stradale o per qualsiasi altra ragione ritenesse necessario lo spostamento del condotto privato, il concessionario dovrà provvedervi immediatamente a sua cura e spese, senza diritto ad indennità o a rifusione di spese a richiesta del medesimo, il Comune potrà eseguire i lavori ritenuti necessari addebitandogli la relativa spesa.

ARTICOLO 25

Atto di Sottomissione

Tutte le spese inerenti l'atto di sottomissione e quelle ad esso conseguenti sono a carico del concessionario il quale elegge domicilio in Arenzano.

ARTICOLO 26

Deroghe

E' riservata facoltà all'Amministrazione Comunale, per circostanze eccezionali, di concedere o formulare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

ARTICOLO 27

Revoca concessioni precedenti

Gli scarichi delle acque piovane provenienti dai tetti, cortili e in genere da proprietà private prospicienti le strade servite dalla nuova fognatura, continueranno ad essere immesse nei vecchi canali esistenti fino a che il Comune non emani nuove disposizioni.

Dal momento in cui entrano in servizio le tubazioni di nuova costruzione si intendono revocate tutte le concessioni in vigore per lo scarico delle acque luride nei canali esistenti.

ARTICOLO 28

Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli articoli 106 della Legge Comunale e Provinciale 9 marzo 1934 n.383 e sue successive modifiche, salvo all'Amministrazione Comunale il diritto anche di rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Dette contravvenzioni sono disciplinate pure dall'articolo 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore per tutte le fognature comprese nel territorio comunale, a partire dalla data di approvazione, in sostituzione dei precedenti.

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 56 DEL 15 APRILE 1961 APPROVATA DALLA G.P.A IN SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1961 N. 1696.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 22 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 15.11.1966 APPROVATA DALLA G.P.A. IN SEDUTA DEL 1.12.1967 N. 3231.